

medesimo alla causa che si discute. In tal caso è il ricorso in appello, non il ricorso in cassazione, il rimedio di legge invocabile. Ora è chiaro, che il campo di applicazione del diritto federale non è stato in nessun modo misconosciuto nella causa attuale. Il giudizio di appello dichiara espressamente che l'obbligo « non reale, ma personale, non dipendente da eredità ma da riconoscimento da parte del debitore al pagamento del legato » cade sotto le sanzioni del Cod. fed. delle Obbl. dopo l'entrata in vigore del medesimo. Esaminando poi la questione della prescrizione delle singole rate il Tribunale cantonale applica esplicitamente il disposto dell'art. 147 C. O. e se a riguardo dell'altra questione concernente la prescrizione del debito in genere, vale a dire dell'obbligo al pagamento del legato, il disposto dell'art. 883 del C. O. non è stato richiamato espressamente, è però evidente che la distinzione stabilita dal giudice cantonale sulla questione di sapere, se il tempo decorso prima dell'entrata in vigore del C. O. debba essere compreso nella prescrizione decennale prevista da esso Codice, ha per suo fondamento il disposto dell'art. 883. È certo che si possono nutrire dei dubbi sulla esattezza del giudizio emesso dal Tribunale cantonale, che cioè non si debba tener calcolo del tempo decorso prima dell'entrata in vigore del Codice, perchè a quell'epoca la prescrizione, quale era stabilita prima dalle leggi cantonali, non aveva ancora cominciato a decorrere. Ma anche ammettendo che questo modo di vedere sia giuridicamente inesatto e che di conseguenza dovrebbe essere rettificato dal Tribunale federale, se lo stesso avesse a pronunciarsi come corte d'appello, una simile soluzione non implica che una interpretazione viziosa dell'art. 883 del C. O., il che, come è già stato detto di sopra, non basta per motivare un ricorso in cassazione. Del resto si deve considerare per lo meno come dubbia la questione, se per la pretesa sollevata dagli attori siano veramente applicabili i termini di prescrizione stabiliti dal C. O., e quindi se la causa, anche per quanto concerne la questione della prescrizione, sia veramente da decidere secondo le leggi federali. Il Tribunale cantonale ammettendolo, è partito dal punto di

vista, che la domanda libellare ha per oggetto non un obbligo reale o dipendente da eredità, ma personale, dipendente da riconoscimento del debito come alla lettera 1° maggio 1887. A ciò devesi osservare che la natura giuridica della domanda degli attori si giudica non dalla dichiarazione 1° maggio 1887, ma dall'obbligo che venne riconosciuto con quella dichiarazione. Quest'obbligo non può essere altro che quello assunto dall'autore dei convenuti mediante l'atto di compera 30 giugno 1851. Ora la compera di eredità ed in genere i contratti aventi per oggetto la successione di un terzo, anche se già aperta, sono retti tanto prima che dopo l'entrata in vigore del Codice Obbl. dal diritto cantonale (vedasi il Cod. civ. di Zurigo § 1077 e seguenti, e Huber, System & Geschichte des schweizer. Privatrechts vol. II pag. 364 e seg.). Vero è che i detti contratti non si riferiscono a diritti ereditari veri e propri; ma la loro connessione col diritto ereditario è tale da non ammettere quasi che possano essere retti da un'altra legge all'infuori di quella regolante il diritto ereditario. Questa questione non ha bisogno del resto di essere esplicitamente risolta, il ricorso in cassazione dovendo essere respinto già pel motivo più sopra enunciato.

Il Tribunale federale pronuncia :

Il ricorso dei coniugi Censi nel suo doppio carattere di ricorso in appello e di ricorso in cassazione è respinto.

77. Sentenza nella causa Remonda contro Banchini.

Il 15 giugno 1895 l'avv. Felice Banchini, tesoriere del Tribunale di Appello del Ticino, staccava in odio di Remonda di Mosogno, un precetto esecutivo per l'incasso di fr. 3850 dipendenti da parcella N° 3 del 4 dicembre 1894 pretesa al Remonda nella sua qualità di procuratore di Pedraita Giuseppe e Rima Pasquale, per spese occorse ed accollate a quest'ultimi in una causa vertita tra essi ed i coniugi Losa. Al quale precetto avendo il Remonda fatto opposizione pretendendo

che nella sua qualità di mandatario ed in forza di quanto dispone il Codice delle Obbligazioni egli aveva obbligato solo i propri mandanti e non poteva essere tenuto personalmente a pagare le spese che erano state messe a carico dei propri clienti, la Giudicatura di pace del circolo di Onsernone, in prima istanza, sopra domanda dell'avv. Banchini, ed il Tribunale di Appello del Ticino, in seconda istanza, dichiaravano la pretesa esecutiva e l'opposizione Remonda infondata. Il Tribunale di Appello fonda questo suo giudizio sopra una legge cantonale 15 giugno 1833 e circolare del 4 novembre 1857 che danno facoltà ai tesoreri dei tribunali di esigere le tasse e sportule giudiziarie tanto dalle parti che dai loro procuratori, e confuta l'obbiezione Remonda che simile procedere sia contrario ai principi regolanti il mandato col dire, che il carattere della legge 15 giugno 1833 è puramente fiscale e non muta i rapporti esistenti tra mandante e mandatario, tanto vero che i principi del Codice federale delle Obbl. sui rapporti fra mandanti e mandatario esistevano già prima nel Codice ticinese, eppure la legge 1833 venne sempre applicata, senza che si sia mai pensato a ritenerla abrogata.

È contro questa sentenza che Remonda Giuseppe ricorre ora al Tribunale federale sostenendo che la questione se un mandatario possa essere obbligato a pagare le spese messe a carico dei suoi mandanti, debba essere giudicata esclusivamente in base al Codice federale delle Obbl. e non in base a leggi e regolamenti cantonali, e domandando perciò che la sentenza del Tribunale di Appello sia annullata e condannata la tesoreria del Tribunale di Appello alla rifusione delle spese.

In diritto :

Il ricorso venne introdotto come ricorso di diritto civile. Nè dalla motivazione, nè dalla procedura osservata non risulta però con chiarezza se l'intenzione del ricorrente sia stata di provvedersi in appello a sensi dell'art. 56 e seg. della L. O., oppure di interporre un ricorso in cassazione giusta l'art. 89 della legge suddetta. Tanto nell'uno come nell'altro caso esso si deve però ritenere inammissibile. L'art. 58 della L. O. ri-

chiede perchè un ricorso in appello possa essere ammesso, che la sentenza del Tribunale cantonale, contro la quale l'appellazione è diretta, sia una sentenza di merito. La stessa regola vale, secondo il tenore non dubbio dell'art. 89, anche per i ricorsi di cassazione. Ora il Tribunale federale ha già dichiarato più volte che le sentenze riguardanti il rigetto di un' opposizione fatta in via esecutiva non si possano ritenere come sentenze di merito. Con esse si decide non il lato materiale di una pretesa, ma solo una questione di procedura, vale a dire la questione di sapere, se la realizzazione di una data pretesa si possa o non si possa esigere in via esecutiva. (Vedesi le sentenze del Trib. fed. del 14 marzo 1896 nella causa del Consorzio del torrente della Molina e quella del 17 novembre 1894, racc. uff. vol. XX, pag. 870). Il Tribunale federale non è dunque competente a giudicare del ricorso nè come autorità di appello, nè come autorità di cassazione. Per ciò che riguarda l'appello manca del resto già il valore litigioso richiesto dall'art. 59 della legge organica giudiziaria.

Il Tribunale federale pronuncia :

Di non entrare sul merito del ricorso.

78. Urteil vom 30. Mai 1896 in Sachen Anner gegen Rapp.

A. Durch Urteil vom 10. April 1896 erkannte das Obergericht des Kantons Aargau: „Der Beklagte ist mit seiner Appellation abgewiesen und hat zu bezahlen: a. dem Kläger die „Kosten der Appellationsinstanz mit 49 Fr. 45 Cts.; b. eine „obergerichtliche Spruchgebühr von 30 Fr.“ Das hiedurch bestätigte Urteil des Bezirksgerichtes Baden lautete: „1. Der Beklagte wird verfällt, an den Kläger 3000 Fr. nebst Verzugszins à 5 % seit 12. Mai 1894 zu bezahlen. 2. Die Staatsgebühr wird auf 150 Fr. festgesetzt; an dieselbe hat der Kläger $\frac{2}{5}$ und der Beklagte $\frac{3}{5}$ zu bezahlen. 3. Außerdem hat der Beklagte dem